

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 49/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'atto impugnato trae origine da una verifica fiscale a carattere generale, effettuata dallo stesso Ufficio accertatore, nonché dal risultato dell'attività istruttoria svolta in sede d'accertamento, da cui sono emersi e contestati una serie di rilievi, i quali, a seguito di mancata contestazione di uno di essi (rilievo n. 6) veniva escluso dalla materia del contendere; rimanevano in contestazione i seguenti rilievi (qui richiamati come nell'avviso d'accertamento e nel ricorso) sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi:

rilievo n. 1 - Spese di Pubblicità -;

rilievo n. 2 - Viaggi e Trasferte -;

rilievo n. 3 - Quote Associative -;

rilievo n. 4 - Spese Varie -;

rilievo n. 5 - Consulenze e Prestazioni Professionali -;

rilievo n.6 - Consulenze e Prestazioni Professionali per maggiore Irap per € 1.30.000,00 (rilievo non contestato, escluso dalla materia del contendere di cui è processo).

Contro la pretesa, nella sua iniziale enucleazione, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, proponeva tempestivamente il presente ricorso a cui si è opposto l'Ufficio costituendosi in giudizio con atto depositato in data 6 maggio 2011; con successiva nota del 5 gennaio 2011, la ricorrente confermava le illegittimità dell'avviso impugnato formulate nel ricorso. introduttivo, limitatamente alle contestazioni non incluse nell'impugnazione, con il deposito di documentazione probatoria.

Sulla scorta delle questioni esposte nel ricorso, che verranno affrontate dalla Commissione singolarmente, rassegnava le seguenti conclusioni:

- annullare l'avviso d'accertamento impugnato perché illegittimo ed infondato;
- condanna alle spese con oneri ed accessori di legge.

L'Ufficio, ha ribadito la legittimità e fondatezza dell'accertamento; ha concluso chiedendo a conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Sulla scorta della documentazione versata in atti, con particolare riferimento a quella integrativa depositata nelle more del giudizio, la Commissione, in relazione ai singoli rilievi non. riconosciuti come fondati, dalla ricorrente, osserva quanto segue:

Rilievo n. 1- Spese di Pubblicità -.

Recupero di costi dedotti dalla società con fatture ricevute per pubblicità effettuata a favore di alcune proprie controllate; la pretesa si fonda sul disconoscimento dell'inerenza, posto che non si è rinvenuta l'utilità della spesa in capo alla ricorrente.

Sul punto, si ritiene che la valutazione di merito sulla pretesa, non possa prescindere di considerare la regolamentazione del rapporto sussistente tra la ricorrente, quale società capo gruppo; e le controllate, le quali sono sottoposte ad un pieno controllo da parte della ricorrente, al punto che il marchio "Arvedi", oggetto della pubblicità, fa parte, oltre che della ragione sociale della ricorrente, della ragione sociale delle controllate, per cui l'esposizione pubblicitaria di tale marchio, rappresentando il denominatore comune della denominazione sociale del gruppo costituisce un'intrinseca utilità direttamente

ricollegabile all'interesse della capo gruppo, con la conseguenza che la relativa spesa sia da considerare inerente all'attività di quest'ultima. Pertanto, il rilievo è da ritenere infondato.

Rilievo n. 2 - Viaggi e Trasferte -

La contestazione riguarda il mancato riconoscimento dell'inerenza in merito al viaggio in Cina per la partecipazione ad un simposio organizzato dagli organi governativi cinesi a cui hanno partecipato, su invito dei predetti organi, il Presidente della società e la consorte.

Il rilievo consta di due voci: il noleggio di un aereo privato per Fi. e le spese di viaggio per la consorte del Presidente della società che accompagnava il coniuge nella trasferta in Cina.

Con riguardo al noleggio aereo la ricorrente non contesta la ripresa, mentre per la seconda ne eccepisce l'illegittimità in quanto la partecipazione della moglie del Presidente della società era ritenuta necessaria con riguardo agli usi e consuetudini che, caratterizzano tali incontri.

Sul punto, ritiene il Collegio che la qualità di socia, rivestita dalla moglie del Presidente della società, in assenza di qualsiasi specifico profilo tecnico - giuridico ricollegabile all'attività, non giustifica la partecipazione della stessa ad un convegno di natura tecnica, per cui la relativa spesa risulta essere priva del connotato dell'inerenza.

Pertanto, il rilievo è da ritenere fondato e va confermato limitatamente alle spese dedotte in capo alla consorte del Presidente della società.

Rilievo n. 3, - Quote Associative

La contestazione riguarda l'inesistenza del requisito dell'inerenza, mentre nessuna contestazione è stata mossa sull'effettività della spesa.

Sul punto, rileva il Collegio come la contribuente, nella qualità di Capo Gruppo, abbia l'interesse e l'esigenza di partecipare, in diverse sedi, agli incontri con gli organismi che rappresentano il settore di attività, sia come Enti o Organi pubblici che quali Enti privati, con particolare riferimento, a titolo di esempio, alle rappresentanze sindacali di categoria.

Pertanto, il rilievo è da ritenere infondato.

Rilievo n. 4 - Spese Varie -

Trattasi di spese relative all'acquisto di uniformi, come risulta dalla dichiarazione relativa all'impiego dell'autista, da cui si desume l'inerenza e la conseguenziale infondatezza del rilievo.

Rilievo n. 5 - Consulenze e Prestazioni Professionali -

Anche in questo caso, la contestazione riguarda l'inesistenza del requisito dell'inerenza, mentre nessuna contestazione è stata mossa sull'effettività della spesa.

Sul punto, rileva il Collegio come la contribuente nella qualità di Capo Gruppo e controllante di società che realizzano rilevanti fatturati, con esportazioni di prodotti in tutto il mondo ed un elevato impiego di unità lavorative, abbia la necessità di acquisire conoscenze, informazioni, valutazioni, proiezioni di mercato; da ciò l'esigenza di fare ricorso a consulenze e prestazioni professionali strettamente inerenti all'esercizio dell'attività (come da risultanze documentali - Doc. 13 -); conseguentemente il rilievo non va confermato.

In conclusione, il ricorso va accolto, secondo le motivazioni relative a ciascun rilievo, per cui l'avviso d'accertamento non può essere confermato; mentre, in considerazione delle particolarità interpretative ricollegabili alla fattispecie e del parziale accoglimento, si ritiene ricorrano giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso e per l'effetto confermo il rilievo n. i come da motivazione;

annulla le rimanenti riprese;

compensa le spese.